

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1239)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1965 (V. Stampato n. 2085)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 giugno 1965*

Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti fra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso del pubblico alla Rocca stessa

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituita una tassa d'ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara in provincia di Pesaro, a decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

Per i biglietti d'ingresso, da istituirsi per il pagamento della tassa di cui all'articolo 1 e per la relativa contabilità, si osservano le norme vigenti per l'accesso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 e successive disposizioni.

## Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, è autorizzato a stipulare con la signora Alberta Porta Natale, nella sua qualità di usufruttuaria della Rocca di Gradara, una convenzione nella quale venga stabilito:

a) che con la medesima decorrenza della istituzione della tassa di cui all'articolo 1 viene corrisposto il compenso annuo di lire 6 milioni alla signora Alberta Porta Natale a titolo di concorso nelle spese per la manutenzione ordinaria della Rocca di Gradara e del mobilio;

b) che la stessa signora Alberta Porta Natale si impegna a tenere aperta al pubblico la Rocca di Gradara;

c) che la regolamentazione dell'accesso dei visitatori, nonchè dei rapporti tra usufruttuaria e Soprintendenza ai monumenti di Ancona con particolare riguardo alla parte dell'immobile da includere nel giro di visita pubblica, al servizio del personale di custodia e di quello addetto alla ricevitoria della tassa d'ingresso, e le norme per la protezione del patrimonio artistico saranno previste in atto a parte, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione;

d) che la signora Alberta Porta Natale si obbliga a curare, a sue spese, la manutenzione ordinaria della Rocca e dei mobili in essa contenuti, assumendosi l'onere della pulizia, della illuminazione, del riscaldamento, della forza motrice, dei canoni telefonici, rinunciando a qualsiasi altro contributo;

e) che il compenso annuo sarà pagato in rate posticipate, procedendosi all'atto della stipula della convenzione all'aggiusto di rata per modo che le rate vengano a scadere alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;

f) che a titolo di rimborso delle spese, sostenute prima della stipula della convenzione, è concessa alla signora Alberta Porta Natale una somma forfettaria pari a tanti dodicesimi del canone annuo, quanti sono i mesi intercorsi dal 1° luglio 1964 alla data di decorrenza della convenzione.

#### Art. 4.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

#### Art. 5.

All'onere del pagamento del rimborso spese, di cui alla lettera f) dell'articolo che precede, nonchè all'onere di lire 6 milioni annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'entrata prevista dall'articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.